

highlighting various interpretational difficulties. The presentation is lucid, the concepts are developed with clarity and precision, and the conclusions are logical. The references in the footnotes are also an additional important source for the reader.

There are very few canonists who could adequately attempt a work of this type. Considerable expertise is required: a profound understanding of the canonical tradition, constant study and reflection on specific canonical institutions, a knowledge of current legislation on the same institutions, and experience in analyzing and understanding the various canonical implications of them. It is therefore to our fortune that Professor Arrieta has written this text.

The text, while aimed primarily at graduate students, will also serve others interested in understanding the intricate complexities of the governmental structures of the Church. One hopes that this will not be the only English translation of Professor Arrieta's works and that others will follow.

*Brian E. Ferme*

P.A. BONNET, C. GULLO (eds.), *Diritto matrimoniale canonico*, volume I, Studi Giuridici LVI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, p. 568.

L'Arcisodalizio della Curia Romana, come frutto dei consueti ci-

cli annuali di conferenze, da qualche anno ha avviato un percorso di studio sul diritto matrimoniale canonico nel segno degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, così come è stato recepito dal vigente Codice di Diritto Canonico latino e della giurisprudenza rotale romana. A seguito della sollecitazione di alcuni canonisti che avevano apprezzato il lavoro svolto negli ultimi anni, si è pensato di riprendere alcuni degli scritti, di aggiornarli e di completare le tematiche mancanti, in modo da costruire un'opera di ampie dimensioni che abbracci l'intera disciplina matrimoniale latina.

Solo chi conosca in profondità la disciplina matrimoniale canonica — come è il caso dei curatori dei tre volumi in cui si è strutturata la pubblicazione — potrebbe intraprendere un'impresa così ambiziosa, a scopo di offrire uno strumento che possa contribuire a proseguire la missione di servizio a cui è chiamato il diritto canonico — particolarmente quello matrimoniale — nella Chiesa del nuovo millennio.

Presentiamo ora il primo dei tre volumi. È diviso in due diverse sezioni, la prima corrisponde alla parte generale, mentre la seconda tratta sugli impedimenti. La parte generale comprende otto capitoli, ognuno dei quali affidati ad un diverso autore. Questi saggi sono del tutto nuovi in quanto non facenti parte del ciclo di riunioni dell'Arcisodalizio.

Il Prof. F. Salerno si occupa di trattare aspetti storici del matrimonio, ad egli è affidato il primo capitolo (*Prodromi medievali del diritto matrimoniale canonico latino*). Se in tutto l'ordinamento canonico esiste una continuità nella tradizione, questa è ancor più palese nel matrimonio, realtà naturale elevata all'ordine della grazia ma non trasformata in qualcosa di diverso. Un richiamo al diritto medioevale in materia matrimoniale, viene legittimato dal fatto che tale costruzione sembra porsi in posizione intermedia tra la proposizione dell'istituto matrimoniale nel primo millennio, e la sua successiva costruzione giuridico-sistemica. Una riflessione sulla costruzione dell'istituto nel medioevo quale è possibile riscontrarla attraverso la lettura delle fonti (normative, dottrinali, liturgiche, ecc.) è utile in quanto in dette fonti sono confluite quelle del periodo precedente, e costituiscono i fondamenti dell'attuale diritto. Nel diritto medioevale troviamo pertanto gli elementi per comprendere le *novità* proposte dalla normativa vigente.

L'autore presenta in primo luogo una sinossi del diritto matrimoniale latino medioevale attraverso un'esposizione comparata delle costruzioni in ambito sia giuridico che teologico, per poi completarla con i diversi interventi del magistero, sia conciliare che pontificio. Da ciò si conclude che l'impostazione decretalistica, pur con le novità tridentine riguardanti il dogma sulla sacramentalità del vincolo cri-

stiano, è rimasta acquisita nella sua sostanza e recepita nei testi codicili del 1917 e del 1983.

Molto opportunamente l'autore precisa, citando recenti discorsi di Giovanni Paolo II, che proprio per il fatto dell'unicità del matrimonio, non si dovrebbe stabilire una scissione tra matrimonio cristiano e quello naturale. Infatti, la Chiesa non ha fatto altro che regolare nel proprio ordinamento giuridico un sacramento che è la stessa realtà naturale del matrimonio assunta a segno di salvezza. Lo sforzo compiuto dall'ordinamento canonico è stato quello di comprendere e sistematizzare la struttura giuridica del matrimonio. Sforzo che ha giovato per anni a tutta la scienza giuridica matrimoniale (civile e canonica).

A partire del successivo capitolo si entra negli aspetti dottrinali sull'istituto matrimoniale. Il secondo tratta sull'*Essenza, proprietà essenziali, fini e sacramentalità (cann. 1055-1056)* ed è affidato al Prof. P.A. Bonnet, il quale si è occupato più volte di questa tematica. Il saggio segue lo schema classico nella trattazione della materia, con un esame forse più esaustivo del consueto sulla sacramentalità del matrimonio. Per quanto riguarda l'essenza giustamente si rifà agli aspetti antropologici del matrimonio: la complementarità tra uomo e donna e la inclinazione naturale all'amore di donazione reciproca nella dimensione coniugale come parte integrante della loro vocazione umana. Tra amore coniugale

e matrimonio esiste un legame essenziale in un doppio senso: da una parte, l'amore tra un uomo e una donna diventa coniugale solo con l'impegno matrimoniale; dall'altra, solo l'amore coniugale può costituire il vincolo matrimoniale: vale a dire, solo quell'amore che abbia le caratteristiche dell'amore coniugale (un amore di donazione, indissolubilmente fedele, esclusivo e fecondo) può dar vita al matrimonio.

Questa l'essenza del matrimonio, vale a dire ciò che lo identifica comprendendo tutti e solo gli elementi necessari ad individuarlo e distinguerlo da altri rapporti umani. I fini e proprietà essenziali invece non sono l'essenza del matrimonio, ma si collocano in rapporto necessario con essa. I fini sono il termine del dinamismo del matrimonio. Le proprietà essenziali sono elementi costitutivi della *traditio sui ipsius* coniugale. In questo modo si giunge ad una giustificazione *intrinsicamente* — come esigenza giuridica propria del rapporto che scaturisce dall'atto del consenso — della *perpetuità* del vincolo, e dell'*indissolubilità* che ne deriva sul piano giuridico. Unità ed indissolubilità sono proprietà di ogni vero matrimonio (cf. CIC, can. 1056), e non solo di quello cristiano.

Per quanto riguarda la sacramentalità, occorre specificare un fatto non del tutto chiarito dall'autore: essa non è propriamente *elemento essenziale* del matrimonio in quanto realtà derivata dalla donazione sponsale, ma costituisce in-

vece un dono che arricchisce il matrimonio con una *dimensione soprannaturale* quando viene celebrato tra due cristiani. Come lo stesso autore ribadisce fin dall'inizio del saggio, la donazione-accettazione tra i nubenti si realizza secondo una prospettiva formale specifica: quella coniugale. I coniugi cristiani non si uniscono in quanto fedeli, ma in quanto uomo e donna. Perciò, sebbene è molto auspicabile una conoscenza il più completa e profonda possibile del matrimonio quale sacramento (vale a dire, come rapporto che è immagine dell'intima unione di Cristo e la Chiesa e ultimamente della stessa Trinità), non sembrerebbe ragionevole l'idea di introdurre le categorie della fede nella comprensione minima che del patto coniugale devono avere i nubenti. La prospettiva *naturale* — che non è *naturalistica* — si rivela utile per comprendere il significato di un adeguato *minimalismo* con riferimento ai requisiti *ad validitatem* per celebrare matrimonio. Insieme a molte intuizioni potenzialmente feconde, il modo di impostare la sacramentalità del vincolo matrimoniale che sembra emergere, lascerebbe a nostro avviso in penombra l'intrinseco valore di ciò che è naturale, e potrebbe inconsapevolmente condurre — in modo paradossale — ad una visione sdoppiata della realtà matrimoniale, nel segregare il vincolo coniugale cristiano da quello che non ha in atto la condizione sacramentale in senso stretto.

Il terzo capitolo (*Il consenso ed il suo oggetto* (cann. 1057, 1100 e 1107)) è affidato al Prof. P. Pellegrino, Ordinario di Diritto canonico dell'Università di Lecce. Si tratta di un argomento di indubbia portata per una adeguata sistematizzazione del matrimonio in ambito giuridico. Se in effetti, capacità, consenso e forma sono gli elementi costitutivi del negozio giuridico, e il consenso è la causa efficiente del matrimonio (cf. can. 1957 CIC) rilevare quale sia l'oggetto di tale atto di volontà, è indispensabile per una adeguata sistematizzazione del matrimonio in ambito giuridico. Secondo l'autore, e seguendo la tradizione canonica ultimamente rispecchiata nel CIC del 1983, il *bonum coniugum* ed il *bonum prolis* sarebbero da individuare come elementi essenziali dell'oggetto del consenso. A questi due — e secondo altri autori al primo — possono essere ricondotti altri elementi costitutivi della volontà matrimoniale, quale l'amore coniugale.

Il Prof. P. Moneta, dell'Università di Pisa si occupa di affrontare lo *ius connubii* (capitolo 4, *Il diritto al matrimonio* (can. 1058)). A suo avviso, dettando le disposizioni sugli impedimenti, il legislatore ecclesiastico è soprattutto mosso dall'intento di soddisfare esigenze che riguardano non tanto le persone dei coniugi ma la stessa istituzione matrimoniale e la comunità dei fedeli. Così, l'accentuazione degli aspetti personalistici dell'unione, frutto

dell'approfondimento dottrinale del Concilio Vaticano II, è andata di pari passo all'attenuazione dei risvolti sociali, istituzionali e pubblicistici del matrimonio. È così che si spiega la notevole riduzione degli impedimenti stabilita nella nuova legislazione canonica, a favore di un più ampio spazio alla libera esplicazione dello *ius connubii* da parte dei fedeli. Allo stesso tempo, questo orientamento comporta una adeguata valutazione dei diversi capi di nullità matrimoniale, particolarmente dell'incapacità. In effetti, certe ipotesi di ampliamento dei supposti prospettate da un settore dottrinale sembrano delineare un matrimonio in certa misura d'*élite*, che finirebbe per conculcare lo *ius connubii*. L'impostazione scelta dall'autore è quella di mettere in rapporto il diritto fondamentale al matrimonio con i singoli impedimenti e con l'obbligo della forma canonica.

Nel considerare l'impedimento d'impotenza Moneta prende nota degli indirizzi dottrinali che, dopo il Concilio, auspicavano l'accesso al matrimonio per coloro che, essendo consapevoli di non poter realizzare il rapporto coniugale, sarebbero in grado di realizzare una *communitas vitae* fondata sull'affetto e la stima reciproca. Tale ipotesi non ha trovato accoglienza nella legislazione canonica proprio a motivo degli approfondimenti dottrinali sul significato della sessualità umana a conferma dell'essenzialità di tale componente nella donazione della coniugalità che è

specifica del matrimonio. Infine, la considerazione dell'obbligo della forma nel vigente can. 1117 sembra più d'accordo con la nozione del diritto fondamentale al matrimonio, anche se sono da prospettarsi ulteriori approfondimenti.

L'intervento del Prof. Joan Carreras, della Pontificia Università della Santa Croce, riguardante *la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio (can. 1059)*, ci sembra particolarmente interessante per i suggerimenti e le proposte avanzati dall'autore. La giurisdizione sul matrimonio è stata intesa spesso dalla prospettiva ordinamentale, cioè facendo riferimento al modo in cui è regolata la famiglia dall'ordinamento civile o da quello canonico, ed è frutto e conseguenza della complessa storia dei rapporti Chiesa-Stato nella spartizione di poteri giurisdizionali. Nel saggio il Prof. Carreras propone invece una comprensione dalla prospettiva della *sovranità* della famiglia in quanto essa è l'unica capace di generare relazioni primigenie nella società. L'ordinamento civile e quello canonico hanno valore vincolante nella misura in cui servono la famiglia e non sono in contraddizione con le norme di diritto naturale da essa derivanti. La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio intesa come *auctoritas* in riferimento cioè al sapere e alla verità, quando dichiara norme relative al diritto naturale, ha una proiezione universale. Quando la giurisdizione va intesa come *potestas*, con riferimento al potere e alla capacità di

vincolare la volontà di coloro che ne sono soggetti, la competenza della Chiesa si restringe ai soli cattolici. Il motivo di una tale distinzione è quello di rispettare la libertà fondamentale di ogni persona per quanto riguarda il matrimonio. Imporre norme irritanti o inabilitanti a coloro che — essendo battezzati non sono in piena comunione ecclesiale o non essendo neppure battezzati — non sarebbero in grado di ubbidirle e rispettarle, sembra qualcosa di contrario alla missione di servizio dell'ordinamento ecclesiale.

Questa distinzione sarebbe da applicare all'interpretazione del can. 1117 CIC'83, sui soggetti tenuti a contrarre matrimonio in forma canonica. Il legislatore nel voler vegliare sulla sicurezza giuridica ha stabilito nel can. 1117 CIC 1983 l'esigenza di un atto formale di allontanamento della Chiesa per l'esenzione della forma canonica. Tale misura potrebbe favorire il sopravvento delle apparenze formali e le certezze pubbliche sulle esigenze di giustizia, allorquando ci troviamo davanti a dei battezzati mai educati nella fede, eppure obbligati a rinunciare formalmente ad una appartenenza della quale non si ha la minima coscienza.

La distinzione tra autorità e potestà gioverebbe ad una più equa interpretazione del suddetto can. 1117. Ogniqualvolta i coniugi non siano in grado di osservare la forma canonica (per impossibilità morale o ignoranza invincibile), il canonista può augurarsi che l'eser-

cizio della giurisdizione della Chiesa venga limitato, senza far pesare sui contraenti gli effetti irritanti o invalidanti della legge positiva. Tale interpretazione può rappresentare dei rischi che potrebbero essere limitati attraverso la nozione di « situazione matrimoniale irregolare », intesa non come matrimonio nullo, ma come realtà matrimoniale non (ancora) riconosciuta dalle legittime autorità ecclesiali, e che potrebbero rientrare nella « regolarità » canonica attraverso una sanazione in radice o addirittura mediante un atto di mero accertamento, sempre che ci sia stato dall'inizio un *consensus vere naturalis*.

Il « *favor iuris* » di cui gode il matrimonio (can. 1060-1101 § 1) è stato affidato al Prof. Giuseppe Dalla Torre, il quale esamina l'argomento del *favor matrimonii* partendo dal discorso generale del *favor iuris* e facendo un percorso impeccabile dal punto di vista logico, senza dimenticare le ragioni sostanziali di tale principio nell'ordinamento matrimoniale canonico.

La *promessa di matrimonio* (can. 1062), cioè l'istituto degli sponsali è l'oggetto del settimo capitolo di questa prima sezione. Si è occupata dello sviluppo Geraldina Boni, Ricercatore confermato presso l'Università di Bologna, in un serio ed esauriente saggio, di ben 83 pagine il quale tratta in modo sistematico la questione in oggetto. Si parte da un obbligato percorso storico in una materia ormai quasi caduta in disuso, per ipotizzare in modo al-

quanto convincente sulla fine del saggio la convenienza di rivalutare questa figura giuridica in ottica propriamente ecclesiale.

Il contributo del Prof. Héctor Franceschi, Straordinario di Diritto matrimoniale della Pontificia Università della Santa Croce, riguarda *La preparazione al matrimonio* (can. 1063-1072). L'autore non si limita ad esaminare le norme codicili, bensì prende in ampia considerazione il recente magistero ecclesiale in questa importante materia: questa impostazione rende il saggio originale e molto più completo. Dopo aver trattato la maturità o capacità minima per celebrare il matrimonio in rapporto alla necessità di preparazione del medesimo (con specifica considerazione della *inclinatio naturalis* e del criterio della pubertà per misurare la discrezione di giudizio sufficiente), si affrontano le disposizioni riguardanti la preparazione al matrimonio in generale, con riferimenti sia al magistero ecclesiale, sia al Codice latino dell'83, per poi giungere all'esame delle fasi di preparazione: quella remota e quella prossima. In quest'ultima fase occorre far riferimento al corso pre-matrimoniale e alla realizzazione dell'istruttoria; qui l'autore affronta le diverse sfide pastorali di questa fase così importante, previa alla celebrazione delle nozze: i divieti di assistere al matrimonio in alcuni casi particolari (can. 1071 CIC '83); l'obbligatorietà dei corsi di preparazione al matrimonio, la di-

menzione pastorale dell'istruttoria pre-matrimoniale; la mancanza di fede dei nubenti e infine la misura della capacità dei contraenti in questa fase, in rapporto a quella che si esige in sede di giudizio sulla validità del vincolo.

La seconda sezione abbraccia l'intero esame degli impedimenti matrimoniali. Non è possibile in questa sede — anche se non sarebbe privo d'interesse — seguire in dettaglio la trattazione svolta dai singoli autori. Ci limitiamo a presentare i diversi temi, con qualche puntuale commento.

L'introduzione riguardante *gli impedimenti in genere*, è affidata a Mons. Gianpaolo Montini, già Difensore del Vincolo Sostituto nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e appena nominato dal Santo Padre Promotore di Giustizia Sostituto presso lo stesso Tribunale. Nel capitolo successivo il Prof. Avv. Sandro Gherro, Ordinario dell'Università di Padova si occupa brevemente del *Divieto al matrimonio stabilito dall'Ordinario ex. can. 1077*. Nonostante la scarsa rilevanza applicativa del canone, poiché si tratta di divieto *ad liceitatem*, occorre prenderlo nella dovuta considerazione. Questo lo scopo del saggio, il quale analizza sia la natura giuridica del *vetitum*, sia l'intreccio dei rapporti tra fedeli e autorità ecclesiastica in questa fattispecie. *La dispensa dagli impedimenti (cann. 1070-1082)* è affrontato in seguito dal Prof. Berlingò, Ordinario dell'Università di Messina.

Successivamente si intraprende lo studio specifico dei diversi impedimenti. Il Prof. P. Urbano Navarrete, emerito di Diritto matrimoniale alla Pontificia Università Gregoriana, si occupa di tre di essi: *Aetas (can. 1083)*, *raptus (can. 1089)*, *crimen (1090)*, con interessanti cenni storici. In seguito, il Prof. P.A. Bonnet, approfondisce ampiamente quanto aveva accennato Moneta nella prima parte del libro sull'*impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*. Il secondo contributo di Piero Pellegrino è dedicato all'*impedimentum ligaminis nel diritto matrimoniale (can. 1085, § 1, § 2 CJC e can. 802 § 1, § 2 CEO)*. L'autore prende in considerazione la natura dell'impedimento per poi incentrare la riflessione sulle tre ipotesi di cessazione: morte del coniuge, dichiarazione di nullità del matrimonio precedente e scioglimento del vincolo nei casi previsti. P. Navarrete affronta poi l'impedimento di *Disparitas cultus (can. 1086)*. Sugli *Impedimenti relativi ai vincoli religiosi: ordo e votum (can. 1087-1088)* tratta Tommaso Mauro, Professore Emerito dell'Università di Roma «Tor Vergata». Infine, l'ultimo saggio è stato condotto da Kenneth E. Boccafola, Prelato Uditore della Rota Romana, relativo a *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis (cann. 1091-1094)*.

Da quanto sopra si deduce che, in pratica vengono trattati i diversi argomenti sottolineando alcuni dei punti problematici ad essi inerenti.

Non si può perciò affermare che si tratti di un manuale, né di un trattato in materia: non solo perché alcune lacune ci sono, ma soprattutto perché lo scopo del manuale è fondamentalmente didattico e l'oggetto di quest'opera è invece presentare sotto un profilo critico i problemi del diritto matrimoniale canonico, e offrire risposte — o almeno proposte di studio — a livello scientifico. D'altra parte lo sviluppo di ogni argomento non si svolge con omogeneo approfondimento: mentre ad esempio troviamo un'ampissima trattazione della promessa di matrimonio, si passa abbastanza rapidamente su alcuni importanti impedimenti (l'affinità, la consanguinità, la pubblica onestà e la parentela legale). Sono state peraltro inevitabili, data la natura dell'opera, la diversità terminologica, di metodologia e anche alcune sovrapposizioni e alcune ripetizioni. Queste limitazioni vengono avvertite dai curatori fin dalla presentazione, e sono giustificate proprio dalla volontà di offrire insieme saggi che, da angolature diverse, cercassero soluzioni ad alcuni dei problemi aperti nello studio del matrimonio canonico. La qualità dell'opera viene senza dubbio garantita dall'altezza scientifica delle collaborazioni.

Si tratta dunque di una pubblicazione destinata ad un pubblico già familiarizzato con i diversi argomenti, e provvisto del necessario giudizio critico per distinguere le questioni indiscusse dalle legittime ma sempre personali proposte of-

ferite dai singoli studiosi nei diversi saggi, e per valutarle adeguatamente. D'altro lato non è superfluo sottolineare il fatto che quanto si afferma in questi saggi — come per altro il contenuto dei volumi della collana «Studi Giuridici» ottimamente editi dalla Libreria Editrice Vaticana — non costituisce una sorta di opinione *ufficiale* o *autorizzata* da parte della Santa Sede sui diversi temi trattati. La responsabilità sulle opinioni espresse nei diversi contributi è solo dei singoli autori.

Come ultima considerazione, occorre rilevare che il volume è dedicato in modo molto opportuno al ricordo del Cardinale Vincenzo Fagiolo, già Presidente del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi. Nel testo di omaggio, scritto da Mons. J.M. Serrano, si rileva il suo breve ma proficuo lavoro come giudice rotale, nel quale si è dimostrato particolarmente sensibile ai problemi e sfide del diritto matrimoniale.

Alla fine dell'opera vengono annunciati il secondo e terzo volumi (quest'ultimo comprende anche gli indici generali dell'opera) che saranno prossimamente recensiti nei successivi numeri della nostra rivista.

*Montserrat Gas i Aixendri*

Antonio G. CHIZZONITI (ed.), *Le carte della Chiesa. Archivi e biblio-*